

## **Sentenza n. 112 depositata il 28 maggio 2021**

**Materia:** Edilizia residenziale pubblica

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** Asserita violazione **dell'art. 3 della Costituzione**

**Ricorrente:** TAR Lombardia, Sezione quarta

**Oggetto:** **Legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27** (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), **art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a)**

**Esito:** dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a), della l.r. della Lombardia n.27 del 2009, nella parte in cui inquadra nell'area della protezione, ai fini della determinazione del canone sopportabile, soltanto i nuclei famigliari con redditi proveniente da lavoro dipendente e da pensione e non anche proveniente da lavoro autonomo con ISEE-ERP di valore corrispondente a tale area

Il giudizio costituzionale in argomento è stato promosso in via incidentale dal TAR Lombardia, Sezione quarta.

Nel giudizio principale davanti al TAR, la parte ricorrente, M.G.T., ha chiesto l'annullamento del provvedimento con il quale il gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Milano aveva respinto il reclamo avverso la determinazione (per il biennio 2018-2019) dei nuovi canoni di locazione relativi all'abitazione ad essa assegnata.

In breve, la parte ricorrente nel giudizio principale ha lamentato di non aver beneficiato della protezione - prevista **dall'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e dall'art. 31 comma 4, lettera a) della l.r. n.27 del 2009** - che stabilisce l'applicazione di un canone "sopportabile" ai nuclei familiari assegnatari di abitazione residenziale pubblica che presentano i seguenti requisiti:

- che il reddito annuo, calcolato con l'indicatore ISEE-ERP (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Edilizia Residenziale Pubblica), sia inferiore a euro 9001,00;
- che il reddito provenga da lavoro dipendente o da pensione.

Per decidere sul ricorso attivato da M.G.T., il TAR Lombardia è stato quindi chiamato ad applicare la norma risultante dal succitato combinato disposto **dell'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e dall'art. 31 comma 4, lettera a) della l.r. n.27 del 2009** che, però, riconosce la protezione del canone vantaggioso soltanto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati e non anche ai lavoratori autonomi come risulta essere la ricorrente. Tuttavia, ad avviso del TAR, l'esclusione dei lavoratori autonomi dal beneficio previsto dalla norma pone in essere un irragionevole diversità di trattamento di situazioni di fragilità economica sostanzialmente uguali che non possono essere discriminate soltanto per la

provenienza del reddito, violando, sotto questo profilo, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, Cost.,

Per questo motivo, il TAR Lombardia, non ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e ritenendola rilevante per la decisione del ricorso promosso dalla parte M.G.T., ha rimesso la questione davanti alla Corte costituzionale adottando una sentenza non definitiva.

La Corte ha esaminato preliminarmente la regolarità dell'adozione della remissione della questione con sentenza non definitiva e ne ha riconosciuto l'ammissibilità riconoscendo l'equiparazione sul piano sostanziale all'ordinanza di remissione, in considerazione che il giudice rimettente aveva comunque sospeso il procedimento principale ed aveva valutato la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione (così anche la sentenza 116 del 2018).

Entrando nel merito, il giudice delle leggi ha evidenziato che la norma regionale impugnata è finalizzata a consentire il riconoscimento del diritto inviolabile a un'esistenza dignitosa, prevedendo canoni di locazione vantaggiosi a unità familiari che non dispongono di risorse sufficienti per accedere al godimento di una abitazione.

Dall'individuazione del fine consegue che possono essere disciplinate differenziazioni di regimi soltanto se sono determinate da cause razionali. La disciplina regionale impugnata, invece, escludendo le unità familiari con reddito da lavoro autonomo dall'applicazione di un canone "sopportabile" di locazione dell'abitazione domestica, pone in essere una discriminazione irrazionale e, pertanto, ingiustificata, proprio perché determinata soltanto dalla provenienza del reddito, per la sua diversa fonte: il lavoro autonomo.

Per la Corte, non possono essere ravvisate come cause razionali determinanti la differenziazione di regimi il diverso meccanismo impositivo, che caratterizza le pensioni e il lavoro dipendente, dal meccanismo impositivo applicato al lavoro autonomo, perché legittimare una differenziazione di regimi sul fondamento tributario metterebbe in discussione la veridicità delle dichiarazioni di tutti lavoratori autonomi, mentre tutti i lavori trovano la tutela del loro valore nella Costituzione.

Il diverso trattamento tra pensionati e lavoratori dipendenti dai lavoratori autonomi (operato dalla norma impugnata) non può trovare fondamento razionale neppure nel contributo finanziario all'edilizia residenziale pubblica previsto a carico dei lavoratori dipendenti fino al 1995. Infatti, essendo quel contributo cessato, dal 1995 i lavoratori dipendenti non lo versano più; pertanto, attualmente lo stesso contributo risulta essere stato erogato soltanto da una parte dei lavoratori

dipendenti assegnatari di alloggio residenziale pubblico. La discriminazione fondata sul contributo finanziario offerto dai lavoratori dipendenti trova, inoltre, ancor meno legittimazione in considerazione che l'edilizia residenziale pubblica è finanziata anche con risorse finanziarie pubbliche, proveniente dalla tassazione il cui peso ricade su tutti i cittadini.

E' da aggiungere, a dimostrazione della palese irrazionalità della esclusione dei lavoratori autonomi dalla protezione prevista dalla norma, la considerazione che a beneficiare del canone di locazione vantaggioso sono anche i pensionati che, a loro volta, percepiscono la pensione non soltanto derivante dal lavoro dipendente ma anche dal lavoro autonomo.

La Corte non ha mancato di pronunciarsi neanche sul richiamo della difesa regionale a norme di altre regioni che regolano situazioni analoghe, ritenendo le norme di altre regioni evocate dalla difesa regionale, apparentemente simili, mentre in realtà presentano una ratio distinta dalle norme oggetto del presente giudizio. Vale infine l'argomento che le norme richiamate di altre regioni non essendo state sottoposte ad un esame di costituzionalità non hanno l'idoneità per plasmare la legittimità costituzionale e a contrastare la giurisprudenza costituzionale formatasi sul principio di uguaglianza.

Per i motivi sopra riportati la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, di cui al combinato disposto **dell'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e dall'art. 31 comma 4, lettera a) della l.r. n.27 del 2009** della Lombardia, nella parte che esclude dal beneficio del canone "sopportabile" i lavoratori autonomi.